

in materia di accesso è derivato dall'operato, dalle decisioni e dalla giurisprudenza degli organi di giustizia amministrativa, a cominciare dai tribunali amministrativi regionali. Non si comprende, quindi, il senso dell'articolo aggiuntivo in esame e non si comprende quale funzione potrà essere chiamata ad assolvere tale commissione che, sino ad oggi, non ha dimostrato di poter svolgere una funzione utile. Ciò diventa ancora più incomprensibile alla luce di un contesto difficilissimo per la finanza pubblica. Vi è, infatti, una pioggia di tagli, decurtazioni, interventi finanziari e politiche generali dello Stato in settori di ben altra delicatezza e rilevanza.

Le finalità della legge n. 241 e della sua riforma che stiamo varando sono quelle di accrescere la semplificazione, la celerità e lo snellimento dell'azione amministrativa aumentando, allo stesso tempo, il livello di produttività e di efficienza. In radicale contrasto con tali finalità di fondo si ricostituisce una commissione che implicherà un esborso di risorse finanziarie e costi. Mi rendo conto che questo possa essere un terreno appetibile per il Governo: evidentemente, la maggioranza avrà un problema di distribuzione di qualche incarico per la formazione di tale organo. Tuttavia, ciò non ha nulla a che vedere con la tutela degli interessi e delle legittime aspettative dei cittadini che dovremmo soddisfare con questo provvedimento.

Si tratta, infatti, di varare un provvedimento diretto a riformare l'impianto del 1990, al fine di rendere ancor più efficace il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione, che con la legge n. 241 ha compiuto un grande salto di qualità in termini di costume, di civiltà democratica, di reciprocità e di chiarezza dei diritti e degli obblighi, anche sostituendo al tradizionale principio gerarchico della pubblica amministrazione una sostanziale parificazione delle posizioni giuridiche del potere pubblico e del cittadino, in un rapporto dialettico che è stato istituzionalizzato e procedimentalizzato. Invece, con la ricostituzione di questa commissione, noi variamo una norma che non serve al paese

e che soprattutto non offre alcun contributo alla crescita del livello di garanzia per i cittadini in materia di accesso ai documenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 16.02 del Governo, nel testo corretto, come subemendato, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	438
<i>Maggioranza</i>	220
<i>Hanno votato sì</i>	239
<i>Hanno votato no ..</i>	199).

(Esame dell'articolo 17 – A.C. 3890)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata *(vedi l'allegato A – A.C. 3890 sezione 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ed esprimere il parere della Commissione.

GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore. Le chiederei la cortesia, signor Presidente, di poter rendere un parere articolato, perché la questione posta dal collega Collè è estremamente delicata e seria ed, anzi, lo ringrazio per aver presentato questo emendamento, perché esso consente un momento di riflessione all'Assemblea su una questione di assoluta rilevanza. L'articolo 17 affronta il problema dell'ambito di applicazione della legge. Al riguardo, la questione di grande interesse, ai fini di una corretta interpretazione del testo normativo che stiamo per approvare, deve riferirsi soprattutto al secondo comma di tale articolo, laddove si parla dell'attività di regolazione delle regioni e degli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze nelle materie che sono disciplinate

dalla presente legge. Chiederei, pertanto, un supplemento di pazienza, perché la questione, anche se molto tecnica, è però di estremo interesse ai fini di una corretta interpretazione di quello che stiamo per approvare.

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, tutti i soggetti costitutivi della Repubblica potrebbero essere chiamati ad esercitare funzioni amministrative, sul merito delle quali non dispongono della corrispondente potestà legislativa. In tale contesto, bisogna rispondere preliminarmente alla domanda se, dopo la riforma del titolo V, possa ritenersi esistente una competenza generale dello Stato, tenuto conto che la nostra Costituzione, a differenza di quella spagnola e di quella tedesca, non contiene disposizioni esplicite sulle quali possa fondarsi una competenza dello Stato a disciplinare i principi dell'azione e del procedimento amministrativi. In primo luogo, va ricordato che il diritto comunitario non esclude che le fonti degli Stati membri dettino discipline generali sull'azione amministrativa. In secondo luogo, va preso atto dell'attribuzione agli enti locali della potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, ferma restando la competenza primaria in tema di enti locali per le regioni a statuto speciale. In terzo luogo, va ricordata la competenza degli statuti regionali, che sembra potersi esplicare anche con riferimento alle funzioni amministrative. Ciò premesso, dobbiamo dunque venire alla fonte che interessa il presente disegno di legge e cioè quella dello Stato. La materia non compare fra quelle riservate alla sua potestà legislativa esclusiva. La constatazione non è però risolutiva, in quanto si deve indagare se alcune delle materie di competenza esclusiva non si riferiscano con diversi termini alla disciplina generale dell'azione amministrativa stessa. Innanzitutto, è la stessa Costituzione che può considerarsi tra le fonti nazionali da cui può scaturire una competenza generale dello Stato.

A parte il principio democratico e il corollario della riserva di legge a tutela

della libertà personale ed economica, rilevano alcune norme e principi di fonte costituzionale: l'articolo 3, che statuisce il principio di uguaglianza, e l'articolo 97, relativo all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione. Ancora più interessante è la questione del giusto procedimento, a proposito della quale la Corte costituzionale ha accolto l'eccezione che lamentava la carenza di garanzie procedurali, censurando la lesione del buon andamento dell'amministrazione. Le norme e i principi costituzionali ricordati costituiscono il primo nucleo della disciplina generale dell'attività amministrativa e trovano, quindi, una diretta applicazione. L'uso della potestà normativa è invece indispensabile nell'ipotesi in cui l'attuazione possa svolgersi in modi diversi o nell'ipotesi di sviluppi possibili, ma non necessari. Il primo esempio che si può fare è l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

La successiva lettera l) richiama la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa. Su quest'ultima espressione si deve soffermare l'attenzione, perché sembra sostenibile che, in tale ambito, venga ricompresa la disciplina dell'attività amministrativa, funzionale alla tutela giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Dunque, la riserva potrebbe ritenersi comprensiva di norme e principi che configurano gli atti amministrativi come oggetto di possibile sindacato giurisdizionale.

Anche la riserva in materia di ordinamento civile potrebbe interpretarsi come riguardante la disciplina dell'attività amministrativa, derogatoria del diritto privato, ed i diversi aspetti che definiscono il particolare regime di certi poteri amministrativi e la loro tipologia.

Tutte queste riserve rispondono all'esigenza di assicurare sul territorio nazionale pari garanzie in termini di libertà e diritti costituzionali, ma rappresentano un'eccezione rispetto alla potestà generale delle

regioni, per cui lo Stato non può oltrepassare un certo limite secondo il principio di proporzionalità e deve limitarsi a dettare i principi da attuare poi a livello regionale.

Un'altra riserva di legislazione esclusiva statale rilevante è quella in materia di tutela della concorrenza.

Di particolare rilievo è poi la riserva di cui alla lettera *m*), oggetto dell'emendamento presentato dal collega Collè, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Mediante l'esercizio di tale potestà, si possono imporre a tutte le amministrazioni obblighi attinenti ai servizi burocratici, diretti a rendere effettivo il diritto dei cittadini utenti alla prestazione di un genere particolare di servizi.

Vi è quindi, come ho cercato di dimostrare, lo spazio per un'operazione utile ed interessante di adeguamento della disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 al nuovo quadro istituzionale.

L'emendamento del collega Collè pone giustamente all'attenzione dell'Assemblea tale questione, ma ne fornisce una soluzione parziale, non condivisibile, per cui invito il proponente a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Collè 17.1.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

IVO COLLÈ. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento in esame per rendere chiaro l'ambito di applicazione della legge, riprendendo anche i contenuti di quanto già suggerito nella conferenza dei presidenti delle regioni il 28 febbraio 2002.

Abbiamo ascoltato con attenzione l'articolata relazione del relatore Bressa e prendiamo atto dell'invito a ritirare l'emendamento da lui formulato. Ci auguriamo che quanto è stato motivato e richiesto dal relatore vada nella direzione giusta e, pertanto, nell'accogliere l'invito a ritirare l'emendamento, faccio presente che terremo comunque sotto controllo la situazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	425
<i>Votanti</i>	413
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	207
<i>Hanno votato sì ... 413).</i>	

(Esame dell'articolo 18 – A.C. 3890)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata *(vedi l'allegato A – A.C. 3890 sezione 6)*.

Ricordo che l'emendamento 18.1 del Governo è stato dichiarato inammissibile e, pertanto, si procederà alla votazione dell'articolo 18.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	432
<i>Votanti</i>	423
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	212
<i>Hanno votato sì ... 423).</i>	

(Esame dell'articolo 19 – A.C. 3890)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19 (vedi l'allegato A – A.C. 3890 sezione 7).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	433
Votanti	426
Astenuti	7
Maggioranza	214
Hanno votato sì ...	426).

(Esame dell'articolo 20 – A.C. 3890)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20 (vedi l'allegato A – A.C. 3890 sezione 8).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	439
Votanti	430
Astenuti	9
Maggioranza	216
Hanno votato sì ...	430).

(Esame dell'articolo 21 – A.C. 3890)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21 e dell'unica proposta emen-

dativa ad esso presentata (vedi l'allegato A – A.C. 3890 sezione 8).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIANCLAUDIO BRESSA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita a ritirare, altrimenti il parere è contrario, l'emendamento Mascia 21.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 21.1.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

GRAZIELLA MASCIA. No, signor Presidente, non lo ritiro ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 21.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	443
Votanti	258
Astenuti	185
Maggioranza	130
Hanno votato sì	34
Hanno votato no ..	224).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	441
Votanti	433
Astenuti	8
Maggioranza	217
Hanno votato sì	421
Hanno votato no ..	12).

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 3890)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro sul provvedimento in esame, che riteniamo sostanzialmente migliorato rispetto al testo trasmessoci dal Senato. Avremmo preferito ulteriori modifiche che, per le ragioni espresse in Commissione e in aula, non è stato possibile introdurre.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (*ore 12,12*)

GIAMPIERO D'ALIA. Ringraziamo affettuosamente il relatore per il lavoro svolto con grande abnegazione unitamente ai colleghi dell'opposizione.

Riteniamo si sia fatto un passo avanti e, sotto questo profilo, giudichiamo positivamente il provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, riteniamo che questo provvedimento tenda a porre sullo stesso piano la pubblica amministrazione e il cittadino. Tuttavia, nonostante le modifiche apportate sia in Commissione sia in aula, a nostro avviso vi è il rischio che questo preteso rapporto paritario diventi invece uno strumento che vanifica l'efficacia dell'azione amministrativa.

La pubblica amministrazione perde alcune certezze a causa del coinvolgimento in alcuni atti del privato, che diventa coattore. Ciò non può dunque risolversi in un appesantimento del contenzioso, che cede alla moda di privatizzare ad ogni costo.

Certamente, nel corso dei lavori, sono state apportate alcune modifiche. Diversamente da quanto ora previsto, infatti, prima la pubblica amministrazione doveva agire secondo le norme di diritto privato. Inoltre, si è cercato di trovare una soluzione per quanto riguarda la comunicazione di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, laddove non viene accertata la ricezione dell'atto amministrativo: si procede con forme di pubblicità atte a raggiungere tutti gli interessati.

È evidente che non vogliamo sottovalutare tali sforzi, profusi in particolare dal relatore e dalla Commissione nel suo complesso. Tuttavia, vi sono altre previsioni che non sono state per nulla modificate. Mi riferisco, ad esempio, allo stravolgimento dell'istituto della Conferenza dei servizi e allo sbilanciamento della legislazione a favore dei privati, nonostante l'accoglimento di alcune proposte emendative che non hanno modificato nella sostanza la portata del disegno di legge in esame.

La previsione che la Conferenza dei servizi possa essere indetta dal proponente anche nei casi in cui sia intervenuto il diniego o il dissenso di una o più amministrazioni comporta, a nostro avviso, l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di negare *a priori* e da subito la loro autorizzazione ad un progetto. Questa previsione, che già presenta dubbi con riferimento a qualsiasi amministrazione par-

tecipante a pieno diritto alla Conferenza dei servizi, sembra ancora più inaccettabile quando debba applicarsi alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali e della salute dei cittadini. È importante tener conto che, nei casi in cui entri in gioco la tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali, le amministrazioni competenti dovrebbero essere titolari del più ampio potere di veto, da esercitare direttamente nell'ambito della stessa Conferenza.

Allo stesso modo, il nostro giudizio è negativo in ordine alla possibilità che, in caso di affidamento in concessione di lavori pubblici, la Conferenza dei servizi possa essere convocata non soltanto dall'amministrazione concedente, ma anche dal concessionario.

La norma offre ad un concessionario privato il potere di indire una procedura straordinaria ed accelerata di approvazione di opere pubbliche, anche di eccezionali dimensioni, creando, di fatto, una forzatura della volontà delle amministrazioni preposte alle valutazioni e ai controlli. Inoltre, con questa disposizione si affidano ai privati funzioni amministrative ed autorizzative che spettano di diritto all'autorità pubblica. Avremo così un'intollerabile commistione tra interessi pubblici e privati e uno stravolgimento dell'istituto della Conferenza dei servizi in fase decisoria e, quindi, anche in fase autorizzativa. Appare evidente come sia inconcepibile la presenza del privato, anche se concessionario, in una Conferenza di servizi decisoria in cui si realizzano intese, concerti, concessioni ed eventuali nulla osta.

Nell'insieme, dunque, a noi pare che la questione relativa alla Conferenza dei servizi presenti una macchinosità nella procedura prevista che sta a dimostrare, peraltro, che la riforma del titolo V della Costituzione, alla prova pratica, presenta limiti culturali molto forti. Il nostro voto su questo provvedimento, pertanto, sarà contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo della Lega Nord Federazione Padana su questo disegno di legge. Evidenziamo, tuttavia, i limiti di un provvedimento che non ha introdotto, a nostro parere, significative modifiche affinché la macchina burocratico-amministrativa sia in linea con l'obiettivo di determinare minori adempimenti burocratici nei confronti dei cittadini che, troppo spesso, sono soffocati da pratiche datate ed assurde. Speriamo, quindi, che al Senato si possa ancora intervenire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, intervengo rapidamente per esprimere il convinto e motivato voto favorevole del gruppo della Margherita su questo provvedimento che introduce linee di riforma su una delle leggi più importanti che sono state varate negli scorsi anni, la legge n. 241 della 1990, che ha profondamente riformato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, ponendolo su un terreno di chiarezza e di reciprocità di diritti e di obblighi, superando un'impostazione tradizionale che vedeva una posizione di supremazia gerarchica della pubblica amministrazione ed una condizione di sostanziale e innegabile debolezza del privato; una legge che, nelle sue applicazioni, nel corso di questi anni, ha prodotto risultati di grande significato civile, culturale e democratico.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare introduce alcuni aspetti innovativi aventi per noi rilievo. Tra questi, l'adeguamento della disciplina della Conferenza dei servizi al mutato assetto dei rapporti e delle competenze tra Stato, regioni e autonomie locali, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione.

Le innovazioni di maggiore rilievo di questo disegno di legge riguardano, a nostro avviso, la delicata materia dell'autotutela della pubblica amministrazione. In particolare, viene disciplinata con chiarezza la revoca dell'atto amministrativo e viene introdotta per la prima volta, mutuando principi giurisprudenziali — come, del resto, avviene con riguardo alla disciplina della revoca — la possibilità della sospensione del provvedimento amministrativo. Si introduce anche, mutuando esperienze di altri sistemi amministrativi, una norma che consente di evitare l'annullamento del provvedimento amministrativo, che abbia profili d'illegittimità limitati alla violazione di norme del procedimento o di norme relative ad aspetti formali, quando si possa ricostruire che il contenuto dispositivo — quel contenuto che è a disposizione delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione — non avrebbe potuto essere in concreto diverso da quello che è stato adottato nonostante le intervenute violazioni di norme e di regole sul procedimento e sulla forma degli atti.

Si tratta di una norma che va nella direzione del principio di economia dell'attività amministrativa e della riduzione del contenzioso e che può consentire una maggiore agilità e speditezza del funzionamento delle amministrazioni. Una norma dunque fortemente innovativa, i cui contenuti e i cui confini precisi andranno scolpiti dalla prassi che creerà la pubblica amministrazione, da un lato, e dalla ricostruzione giurisprudenziale, dall'altro.

Va indubbiamente sottolineato come, nell'ambito del provvedimento in esame, la riformulazione, introdotta questa mattina dall'Assemblea, dell'articolo 16 in materia di disciplina dell'accesso agli atti amministrativi con la previsione di una via alternativa — il difensore civico e la commissione per l'accesso — rispetto alla via della giustizia amministrativa, è stata ed è un errore che non ha nulla a che vedere con le finalità di fondo, positive e importanti, del provvedimento stesso. È un errore che poteva essere evitato e che ci auguriamo

sia rivisitato dal Governo e dalla maggioranza nell'altro ramo del Parlamento.

Ciò nonostante, il nostro giudizio sul provvedimento è positivo. Sento il dovere di ringraziare sentitamente il relatore, onorevole Bressa, che ha svolto un lavoro egregio e di grande qualità, e il presidente della Commissione, che ha consentito un dialogo e un confronto estremamente serio e proficuo. Il gruppo della Margherita ha dato un contributo rilevantissimo sin dalla scorsa legislatura, con l'opera e l'attività qualificata, sfociata in un progetto (che vide quasi il varo definitivo) del professore, allora collega, Cerulli Irelli. Tale contributo, fortemente propositivo, è stato confermato nel corso di questa legislatura, per delineare e definire meglio la versione ultima di alcuni punti salienti del disegno di legge.

Per tali ragioni esprimiamo un convinto voto favorevole, pur nella consapevolezza che il percorso per rendere più agile, snello e funzionale il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino non finisce certamente qui. Si tratta infatti di un percorso dinamico, non statico, che non può arrestarsi o avere la pretesa di chiudersi con un provvedimento, ma che deve essere accompagnato da una costante capacità di monitoraggio e da una costante sensibilità da parte delle pubbliche amministrazioni a cogliere tutti i profili di difficoltà e tutti gli ostacoli di tale rapporto, per rimuoverli speditamente.

Tutto ciò nel convincimento che le grandi scelte di fondo della legge n. 241 del 1990, ispirata allora da uno dei più importanti giuristi del diritto amministrativo che il nostro paese ha avuto, il compianto professor Nigro, siano state scelte di grande rilievo, di grande significato e di grande civiltà democratica e amministrativa, che vanno potenziate, rafforzate e accresciute, perché hanno consentito un innalzamento del livello di consapevolezza da parte dei cittadini dei propri diritti e delle proprie prerogative e del livello della dignità civica dell'intera comunità nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervenendo sul complesso degli emendamenti mi sono permesso di ricordare a questa Assemblea come la legge n. 241 del 1990 rappresentasse un elemento di notevole importanza e di civiltà giuridica. Si tratta di una legge che, passata inizialmente quasi sotto silenzio, ha avuto in questi anni un'importante applicazione, contribuendo notevolmente a migliorare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione; una legge che, diciamo la verità, non è mai stata gradita dalla pubblica amministrazione.

È stato giustamente ricordato l'apporto dato alla legge sul procedimento amministrativo dal compianto collega professor Mario Nigro. Non posso, peraltro, dimenticare che tale proposta di legge è stata presentata per la prima volta nel 1948 — e successivamente ripresentata per sei volte — dall'onorevole professor Roberto Lucifredi, mio compianto maestro, al quale venne detto che la legge non andava approvata non perché non fosse valida ma perché poteva essere ulteriormente migliorata. Attraverso questo meccanismo non se ne fece nulla, confermando così il potere autoritario della pubblica amministrazione.

Finalmente, è stata varata la legge n. 241 del 1990, alla cui approvazione mi onoro di aver partecipato in Senato. Ma, i tempi passano. C'era la necessità di un aggiornamento, per adeguare la normativa non soltanto all'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, ma anche ai sistemi di carattere telematico che sono stati introdotti normalmente nell'attività amministrativa.

Quindi, nel suo complesso, si tratta di una buona legge. Va dato atto al relatore e anche al Governo di aver portato avanti una legge equilibrata. Tralasciando tanti altri elementi, vorrei soffermarmi per pochi minuti sui tre aspetti principali che erano stati presentati in maniera dura, tanto da provocare la reazione di larga

parte degli accademici che si occupano di diritto amministrativo. Quanto ai miei colleghi, infatti, la legge non è stata valutata immediatamente con molto favore. Direi, però, che si sono trovate soluzioni equilibrate. Sembrava che nel testo del Senato vi fosse una netta preferenza per l'uso degli istituti di diritto privato, dimenticando che, pur essendo ben vero che l'amministrazione oramai sta perdendo molti dei suoi aspetti autoritativi e spesso agisce — come diciamo tecnicamente — in modo paritario, l'inserimento di una norma imperativa sarebbe stato un errore. Consentire all'amministrazione, quando sia possibile, l'uso degli strumenti di diritto privato rappresenta una soluzione equilibrata, perché contempera l'autorità della pubblica amministrazione, qualche volta necessaria, con le esigenze di un'amministrazione che si ponga al pari dei cittadini; il che mi pare giusto anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza più ancora che della normativa comunitaria.

Vi è un altro aspetto che ha suscitato molto interesse e sul quale si è molto discusso. E sono lieto che un emendamento in questo senso sia stato respinto. Si stabilisce che, di regola, gli atti che incidono sulla sfera giuridica dei privati abbiano efficacia in quanto recettizi: proprio a difesa della dignità e della libertà del cittadino, si vuole che un atto della pubblica amministrazione possa essere efficace soltanto dopo che è stato portato a conoscenza del cittadino stesso, mettendo quindi quest'ultimo nelle condizioni di potersi difendere.

Il terzo aspetto è forse il più innovativo di tutti. Di questo va dato atto all'onorevole Bressa. Non ne ho l'autorità, ma starei per suggerire ai colleghi di proporlo come professore di diritto amministrativo per chiara fama! Infatti, l'onorevole Bressa ha svolto un'opera di alto livello scientifico. Quello della regolarità è un concetto che, nella nostra normazione e anche nella nostra giurisprudenza, non si era mai sentito citare. Ne parla la dottrina: ne parlò per primo Morbidelli; ne parla recentemente, in un suo libro, Fa-

brizio Luciani; ne parla una mia allieva, Maria Piera Vipiana, in un lungo lavoro recente. Si tratta del caso in cui vi è — sì — un vizio, ma non tale da travolgere tutta l'attività amministrativa perché, in definitiva, non si potrebbe avere una soluzione diversa. Mi pare che qui si sia trovata la soluzione giusta, perché c'era il grave rischio di arrivare ad eliminare alcune garanzie procedurali del cittadino.

In definitiva, senza disturbare Platone, la distinzione tra forma e contenuto è importante perché molto spesso, facendo valere un vizio di forma, si riesce ad incidere sul contenuto, nonostante il giudice amministrativo possa non conoscere il merito (anche se oramai si sta ampliando la sfera di giurisdizione sul rapporto oltre che sull'atto). Comunque, attraverso il vizio procedimentale si può censurare il merito che, magari, potrebbe sfuggire al giudice. A differenza dell'ordinamento giuridico tedesco in materia di procedimento amministrativo, non vige da noi l'azione di adempimento.

Mancando questa azione e quindi mancando la possibilità per il giudice di influire direttamente sull'azione amministrativa, effettivamente, se si fosse accettato il testo del Senato, si sarebbe corso un rischio grave, ossia quello di una limitazione alla possibilità di difesa del cittadino. La soluzione che la Commissione ha trovato durante i suoi lavori e che ha portato all'attenzione dell'aula, mi pare sia equilibrata e meriti accettazione.

Quindi, nel complesso io non posso, non solo come parlamentare, ma anche come studioso di diritto amministrativo, non dirmi soddisfatto di questa legge. Come ho detto tante volte — mi sia consentito ripeterlo — certe volte ci si batte per una piccola legge, mostrando disinteresse per altre come questa, che sono leggi fondamentali, che interessano la vita quotidiana dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, considerata quest'ultima molto sovente come un Leviatano che incombe sulla libertà dei cittadini. Non dimentichiamoci, onorevoli colleghi — questa è una espressione di Nigro —, che il diritto amministrativo è misura di li-

bertà, in quanto regola i rapporti tra la discrezionalità amministrativa, che deve essere per forza tesa al perseguimento del pubblico interesse, e la libertà del cittadino.

Dispiace — mi sia consentito dirlo — che questa legge, che nel suo complesso considero buona (e per queste ragioni il gruppo Misto-UDEUR-Alleanza Popolare voterà a favore) — abbia la « macchia » di quella modifica dell'articolo 16, che contravviene proprio a uno dei principi fondamentali. Come si legge nella relazione dell'onorevole Bressa, non si è voluto allargare il campo dei principi fondamentali a cui si ispira. Ce ne potevano essere molti altri, ma accanto ai principi di democrazia e di efficienza della pubblica amministrazione se ne è voluto aggiungere uno solo: quello di trasparenza nella pubblica amministrazione. Aver previsto questa macchinosa formulazione del sistema per l'accesso ai documenti contraddice proprio il criterio di trasparenza. Poiché, oltre a insegnarlo, pratico anche il diritto amministrativo, ho la speranza che sarà una norma *inutiliter scripta*. Infatti, francamente, credo che nessuno, se ben consigliato, ricorrerà a questa nuova formulazione e si affiderà così alla più veloce pronuncia del giudice amministrativo. Si tratta quindi di una « macchia » che rovina una buona legge e che poteva essere evitata.

Mi auguro che non sia vero quanto ho udito dire da qualche collega in quest'aula per cui la norma è stata introdotta solo per avere una commissione in più, qualche seggio in più o qualche prebenda in più: mi auguro che così non sia. C'è quella vecchia battuta che a pensar male si fa peccato ma si indovina. Non lo so, ma certamente la « macchia » di questa legge non è tale da impedire un giudizio positivo sulla medesima. Pertanto, preannuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sarò brevissimo. Abbiamo partecipato con

grande interesse e con grande coinvolgimento al lavoro della Commissione affari costituzionali della Camera per predisporre il testo da presentare all'aula. Do atto anch'io con soddisfazione dell'ottima guida di questo lavoro rappresentata dal collega e amico relatore Gianclaudio Bressa. Ringrazio anche il presidente della Commissione, Donato Bruno, per averlo nominato come relatore di questo provvedimento, quale prosecuzione di un lavoro che si fece in I Commissione nella scorsa legislatura, in particolare, attraverso l'opera del collega Cerulli Irelli e del collega Frattini. Tuttavia, in questa legislatura abbiamo perfezionato il testo e il lavoro sarebbe stato positivo se non ci fossero stati i peggioramenti che abbiamo purtroppo verificato in quest'aula. Non alzo la voce, ma a nome dei Verdi voglio esprimere con dispiacere un voto di astensione per segnalare un disagio che è politico-culturale, non politico-ideologico, ed anche tecnico-giuridico.

La legge ha i pregi messi in luce poco fa dal collega Acquarone — che è maestro in materia —, dal collega Iannuzzi e forse da altri dopo di me, ed io mi associo a queste considerazioni positive. Tuttavia, sottolineo che il provvedimento avrebbe potuto — non per ragioni consociative, ma per autentiche ragioni di convergenza politico-culturale e di carattere giuridico-amministrativo — trovare un consenso amplissimo in quest'aula e che vi è stata un'imposizione riguardo all'articolo 16 e all'articolo aggiuntivo che è stato reintrodotta, spaccando intenzionalmente l'Assemblea con riferimento ad una materia su cui questa spaccatura si poteva evitare. Questo disagio, questa preoccupazione e questo dispiacere — anche umano —, voglio sottolinearlo, a nome dei Verdi, con l'annuncio di un voto di astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole del gruppo di Alleanza

nazionale e per complimentarmi con l'onorevole Bressa; non sempre ci succede di essere d'accordo, ma su questo provvedimento lo siamo ampiamente.

Si tratta di un provvedimento che rappresenta la naturale evoluzione della legge n. 241 del 1990 e che introdurrà un rapporto più corretto e più trasparente tra la pubblica amministrazione e il cittadino, avvalendosi anche dei risultati conseguiti, sul campo, soprattutto dalla giurisprudenza. Istituti che precedentemente non entravano nel *corpus* delle nostre leggi adesso vi entrano a pieno titolo: mi riferisco, ad esempio, alla sospensione, alla revoca, all'annullabilità degli atti, alla convalida, all'istituto della irregolarità ed al diritto di accesso.

Siamo di fronte ad un provvedimento ampiamente condiviso e, ripeto, ci riteniamo ampiamente soddisfatti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, il mio sarà un intervento sintetico perché già abbiamo discusso moltissimo; quindi, rinvio a tutto quello che abbiamo detto nel corso dei mesi in cui abbiamo esaminato il provvedimento.

Vorrei soltanto fare una notazione di carattere politico: se rispetto alle altre leggi vi fosse stato lo stesso atteggiamento da parte della maggioranza, forse avremmo approvato delle leggi migliori.

Su questo provvedimento, infatti, abbiamo discusso a lungo, senza mai rimanere arroccati sulle reciproche posizioni — tranne con riferimento agli emendamenti del Governo all'articolo 16 — e, alla fine, come avviene quando si discute molto e si è disponibili a verificare e a confrontare le posizioni, ne è scaturita una buona legge, che certamente aggiorna il significato della legge n. 241 del 1990 alla luce di tutto quello che è avvenuto in questi anni, grazie proprio al lavoro attento svolto in Commissione.

Anche io debbo ringraziare il relatore, onorevole Bressa, che ha mediato molto

tra le posizioni di tutti. In particolare, lo ringrazio personalmente per aver mediato rispetto alle mie intemperanze; credo che proprio questo lavoro di comprensione delle posizioni di tutti abbia consentito, alla fine, di approvare una buona modifica della legge n. 241 del 1990. Voglio sottolineare che noi avevamo una grande responsabilità: intervenire su una grande legge, su una delle poche bellissime leggi fatte negli ultimi 20 anni. Non mi pare infatti che ci caratterizziamo per essere dei buoni legislatori, mentre la legge in questione è certamente una grande legge.

Due sole considerazioni vorrei esprimere in conclusione. In primo luogo, trattandosi di norme generali sull'azione amministrativa, forse tutta la disciplina relativa alla Conferenza dei servizi avrebbe meritato una normativa a parte, perché abbiamo inserito un grande regolamento in una normazione di principio. Questo, non dico nel merito della disciplina, ma da un punto di vista sistematico, certamente non è stata una buona cosa, anche se probabilmente è stata una buona cosa aver disciplinato la Conferenza dei servizi.

Il secondo aspetto che stona con il clima e con il contenuto complessivo della legge riguarda l'articolo 16.

Non ho compreso — e nessuno di noi, francamente, ha compreso — perché il Governo abbia tanto insistito sull'articolo 16, che è in aperto contrasto con il restante spirito del provvedimento. Si tratta di una « macchia » che, tuttavia, non giustifica il cambiamento della nostra posizione di sempre, favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, anche il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge, che è necessario e buono. Si tratta di un provvedimento necessario perché ha consentito di completare ed integrare, alla luce della giurisprudenza amministrativa e del dibattito dottrinario, la disciplina ap-

provata tredici anni fa con la legge n. 241 del 1990, e perché ha reso il rapporto del cittadino con la pubblica amministrazione più democratico e quasi paritario. Si tratta, altresì, di un provvedimento buono, perché alla sua stesura hanno collaborato, in grande armonia, prima l'onorevole Frattini ed il professor Cerulli Irelli, ed ora tutta la I Commissione, nella quale si è creato un clima di grande rispetto e collaborazione, che auspico possa riprodursi anche in altre occasioni.

Non credo che tale clima sia stato turbato più di tanto dagli emendamenti presentati dal Governo, votati solo dalla maggioranza e contrastati dall'opposizione: si tratta, infatti, di proposte emendative che l'esecutivo ha motivato in modo convincente e che, comunque, non creano alcun danno al cittadino. È questo il motivo per cui ribadisco che il gruppo di Forza Italia esprimerà, con convinzione, un voto favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento - A.C. 3890)

GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore. Signor Presidente, prima di proporre alcune correzioni formali, desidero ringraziare gli uffici della I Commissione e il Servizio studi della Camera dei deputati, in particolare la dottoressa Pagano ed il dottor Castaldi, per la straordinaria opera che hanno prestato nel corso dei lavori che ci hanno accompagnato durante questi mesi.

Ai fini del coordinamento formale delle disposizioni del disegno di legge n. 3890, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento, avverto che devono essere apportate le seguenti correzioni di forma: all'articolo 4,

comma 1, capoverso lettera *c-bis*), le parole « commi 2 e 3 » devono intendersi sostituite dalle seguenti « commi 2 o 3 »; all'articolo 21, comma 2, dopo le parole « 14, 15 e 16 » sono inserite le seguenti: « comma 1, lettera *a*) »; all'articolo 19, lettera *a*), dopo la parola « attività » è aggiunta la parola « amministrativa ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma proposte dal relatore si intendono approvate.

(Così rimane stabilito).

Prima di passare alla votazione finale, chiedo inoltre che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

***(Votazione finale e approvazione
— A.C. 3890)***

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3890, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1281 — « Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa » *(approvato dal Senato)* (3890):

Presenti	416
Votanti	410
Astenuti	6
Maggioranza	206
Hanno votato sì	403
Hanno votato no	7

(La Camera approva — Vedi votazioni).

Dichiaro così assorbite le proposte di legge nn. 1160 e 2574.

Inversione dell'ordine del giorno.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, l'ordine del giorno prevede ora la discussione di due mozioni. Vorrei proporre, d'intesa con i capigruppo sia della maggioranza sia dell'opposizione, ed anche alla luce del fatto che il viceministro Urso aveva chiesto di posticipare la discussione della mozione che lo interessa, di passare all'esame delle mozioni Folena ed altri n. 1-00215 e Antonio Leone e altri n. 1-00304, sulla protezione dei dati personali. Ritengo infatti che tali mozioni potrebbero essere rapidamente approvate.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, noi siamo favorevoli alla proposta avanzata dal collega Antonio Leone, a condizione che per le ore 14 si riesca a concludere l'esame anche delle mozioni di cui al punto 3 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, non ho nulla in contrario ad accedere alla proposta dell'onorevole Antonio Leone.

LAURA CIMA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, non ho obiezioni da sollevare al riguardo, ma chiederei anch'io di concludere l'esame delle mozioni entro le 14; in caso contrario, la discussione delle mozioni sulla concorrenza sleale verso i prodotti italiani avrebbe luogo in un'aula deserta.

PRESIDENTE. Se si decidesse di rimanere fino ad una certa ora, questo non si dovrebbe verificare, onorevole Cima.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, poiché non ho sentito bene, vorrei sapere se la proposta avanzata è quella di concludere entro le ore 14 l'esame di tutte le mozioni all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Rossi, non ho la possibilità di stabilire se i tempi del dibattito consentiranno di concludere i nostri lavori entro le ore 14. Comunque, ora dobbiamo decidere sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Antonio Leone, sulla quale non mi pare siano state sollevate obiezioni. Per il prosieguo dei lavori, vedremo dopo.

Non essendovi obiezioni, la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dal deputato Antonio Leone deve intendersi accolta.

Seguito della discussione delle mozioni Folena ed altri n. 1-00215 e Antonio Leone ed altri n. 1-00304 sulla protezione dei dati personali (12,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni Folena ed altri n. 1-00215 (*Nuova formulazione*) e Antonio Leone ed altri n. 1-00304 sulla protezione dei dati personali.

Avverto che è stata presentata un'ulteriore formulazione della mozione Folena n. 1-00215 (*vedi l'allegato A-Mozioni - sezione 1*).

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali delle mozioni ed è intervenuto il rappresentante del Governo.

(Parere del Governo)

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle mozioni all'ordine del giorno.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, avevo già anticipato ieri il parere favorevole del Governo sulle mozioni presentate. Stamane ho preso visione dell'ulteriore formulazione della mozione Folena ed altri n. 1-00251, che il Governo accetta. Ritengo che l'impegno richiesto sia legittimo ed anche costituzionalmente accettabile. Invero, sarebbe lesivo degli stessi principi costituzionali non adempiere a quanto richiesto anche dalla mozione Folena ed altri.

Pertanto, ribadisco che il parere del Governo è favorevole su entrambe le mozioni presentate.

PRESIDENTE. Sta bene.

(Dichiarazioni di voto)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, tenendo conto dell'ultimo intervento del sottosegretario Ventucci, a me pare che il lavoro da noi svolto in questa delicata materia sia molto importante. Credo, pertanto, che i colleghi vorranno partecipare alla votazione sui principi enunciati nella mozione presentata dall'onorevole Folena, che coinvolge anche valori internazionali, in particolare quelli che fanno riferimento a convenzioni non soltanto europee. Credo che voteranno sulla base di una forte presa di coscienza del significato che attribuiamo ad un problema che si pone in relazione ad una questione di estrema contemporaneità, vale a dire quella del temperamento delle garanzie per le persone, intese non più in senso ottocentesco e collegate solamente ad un tipo di civiltà individualista, ma facenti parte di una civiltà complessa che, soprattutto sul piano della comunicazione tra singoli (ma non solo), ha fatto

emergere una serie di problemi nuovi, attinenti alla necessità di un temperamento delle garanzie per le persone.

Credo che al collegamento della mozione Folena (che ho sottoscritto con numerosissimi altri colleghi) con la relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali occorresse prestare un'adeguata attenzione, che ha trovato, ieri ed oggi, eco nelle parole del sottosegretario.

Infatti, attraverso la relazione del Garante, prendiamo atto dell'esistenza di problemi assolutamente nuovi, riguardanti le possibilità, sempre crescenti, di invasione nella sfera del privato, e della comunicazione individuale, che si produce attraverso vuoti legislativi.

Si pone la necessità, attraverso un impegno, non solo da parte del Governo, ma anche delle assemblee legislative, di una disciplina chiara in ordine al temperamento dei diritti dei singoli, dei diritti alla riservatezza, dei diritti di libertà nella comunicazione, con le esigenze di sicurezza, che vanno sempre più crescendo negli ultimi tempi.

Si pone, altresì, il problema di una sostanziale diversità culturale che richiediamo al nostro legislatore — a noi stessi — e per la quale vogliamo che il Governo si impegni. Auspichiamo l'approvazione di provvedimenti riguardanti soprattutto il settore delle biotecnologie e che risolvano il crescente fenomeno dello *spamming*, l'eccessiva invadenza degli elementi di costrizione della libertà personale, che spesso sono introdotti, in maniera surrettizia, con il giusto riferimento all'emergenza terroristica ma con il travisamento completo dei problemi che pone l'emergenza terroristica nei confronti di insopprimibili esigenze riguardanti la sfera privata del cittadino.

Ebbene, rivolgiamo tale richiesta al Governo e — lo ripeto — allo stesso Parlamento. È chiaro, infatti, che un corpo di indicazioni normative non potrà essere il risultato solo del temperamento delle decisioni governative rispetto alle convenzioni europee. Infatti, di una produzione legislativa in questa materia il più possibile aggiornata e tecnologicamente cor-

retta ma che segni un punto di diversità culturale nei confronti del *Patriot act*, emesso dall'amministrazione americana dopo l'11 settembre, dovrà farsi carico anche questa Assemblea.

Vedete, onorevoli colleghi, in questa materia noi abbiamo verificato anche la forte vigilanza che esercita la Corte suprema negli Stati Uniti. Io ho avuto recentemente l'onore di guidare una delegazione della Giunta, che presiedo, a Washington, e, proprio in una delle visite e degli incontri alla Corte suprema, ci siamo trovati a dover verificare l'atteggiamento, rigorosamente e non astrattamente garantista, della Corte suprema nei confronti delle decisioni dell'amministrazione.

È vero che un malinteso senso di un ritorno della cultura dell'emergenza porta spesso a sovvertire i principi fondamentali, come quelli della *Common law* o come quelli fondamentali nella civiltà democratica contemporanea del *Bill of rights*, però è altrettanto vero che c'è il mondo dei giuristi, delle associazioni, delle organizzazioni democratiche parlamentari. Ne è una riprova il messaggio di un gruppo di autorevoli costituzionalisti italiani, che recentemente avete ricevuto nelle vostre caselle postali, nel quale sono indicati i pericoli rappresentati da quel decreto di urgenza del 24 dicembre scorso, adottato dal Governo seguendo una linea che noi ci auguriamo verrà rettificata nella discussione che si svolgerà su quel particolare provvedimento. Infatti, come sottolineano giustamente i costituzionalisti, da Azzariti a Sorrentino a moltissimi altri, come avete potuto notare, non è attraverso una restrizione dello spazio di libertà comunicativa, né attraverso una incidenza dura, pesante e repressiva sulla diffusione dei sistemi di comunicazione informatica — e parliamo soprattutto del valore fondamentale che ha Internet, oltre le deviazioni dello *spamming* (sapete tutti cos'è lo *spamming*: è quel sistema delle comunicazioni indesiderate, che rappresenta anch'esso un'aggressione alla *privacy* e alla libertà del singolo, ma consente il dissenso) — che può essere affrontato il tema delle garanzie; quindi, non in quel modo radicale,

stravolgente, da legge eccezionale, che è stato posto in essere dall'amministrazione americana. Altrimenti, non si produce soltanto una tenaglia, una morsa tra le garanzie da difendere e le esigenze di sicurezza da temperare, ma si produce sostanzialmente un soffocamento della libertà di iniziativa della comunicazione informatica.

Sicurezza e terrorismo, in altri termini, non debbono e non possono mai essere un pretesto astratto, che produce una sostanziale restrizione di garanzie e che non colpisce nella direzione giusta, così come è avvenuto — e gli esempi sono stati fatti molto opportunamente nella mozione — a proposito della richiesta dell'amministrazione doganale americana all'Alitalia di fornire tutti i dati relativi anche alla scelta del cibo, che noi passeggeri facciamo, ad esempio optando per un cibo vegetariano. Così il cibo vegetariano si riconduce a quella cultura del sospetto, in virtù della quale, dopo i tragici eventi, noi dobbiamo anche finire per sospettare l'uno dell'altro sedendoci nei posti accanto, sia che si vada nei paesi islamici sia che si vada nei paesi della civiltà occidentale.

Queste sono cose che appartengono ad una visione brutale, pesante, radicalmente repressiva, e che non producono poi i risultati auspicati.

Se producessero risultati, non si comprenderebbe perché, oltre a questa giustizia unilaterale che sospende i diritti, in questo Parlamento da molti anni (soprattutto negli ultimi due anni e mezzo) si sente giustamente parlare dei diritti e delle garanzie dell'assistenza in relazione a situazioni personali. Tuttavia, la realtà è che la cultura delle garanzie deve essere sperimentata anche con una ferma barriera contro una cultura repressiva delle garanzie che si esprime attraverso...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, come tutti i colleghi, la ascolto sempre molto volentieri per tanti motivi, anche personali. Tuttavia, lei ha esaurito il tempo a sua disposizione.

VINCENZO SINISCALCHI. Era di dieci minuti...

PRESIDENTE. Sì, ma quando uno parla bene, non se ne accorge. Prego, onorevole Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI. La ringrazio per il complimento, ma non me ne sono accorto solo perché non riesco a vedere il grande orologio di fronte a me.

PRESIDENTE. Se mi crede, glielo dico io...

VINCENZO SINISCALCHI. Onorevoli colleghi, il punto fondamentale, che è stato posto nella mozione che ci accingiamo e vi invitiamo ad approvare attraverso una forte presa di coscienza, è proprio quello di fornire, sì, un sistema di protezione, un sistema che privilegi la sicurezza, ma che sia anche un sistema trasparente.

Concludo con queste parole: nel 2004 sarebbe veramente assurdo reprimere indiscriminatamente la comunicazione attraverso Internet e dover registrare che tutto un sistema di controlli bancari, di mercati azionari, finanziari ed economici ha prodotto nel corso del tempo sia i disastri che non ha provocato la cultura di Internet sia la vocazione allo scandalo finanziario esplosa clamorosamente in questi giorni.

Ecco il motivo per cui mi permetto di invitarvi a votare a favore della mozione Folena n. 1-00215 (*ulteriore formulazione*) volta a sollecitare un impegno sul quale il Governo ha manifestato la sua disponibilità attraverso la parola del sottosegretario Ventucci (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

Onorevole Boato, so che lei parlerà con la sua sperimentata sintesi.

MARCO BOATO. Signor Presidente, così farò. Ho ascoltato con grande attenzione l'intervento che il collega Siniscalchi ha appena svolto in quest'aula e lo condivido dalla prima all'ultima parola. Proprio perché siamo nella fase finale della

mattinata, non riprendo le sue considerazioni e le faccio integralmente mie a nome dei deputati Verdi.

Ricordo anch'io, con riferimento ad una materia che, in qualche modo, si interseca con questa, l'appello dei costituzionalisti cui il collega Siniscalchi ha fatto giustamente riferimento. Sottolineo (lo ripeto: non è un argomento specifico all'ordine del giorno, ma è strettamente connesso a quello in esame) la delicatezza della discussione che si svolgerà in Commissione giustizia sul decreto-legge n. 354 del 24 dicembre 2003, su cui il Garante per la protezione dei dati personali ha attirato l'attenzione per quanto riguarda l'articolo 3, esprimendo le stesse preoccupazioni che il collega Siniscalchi ha poco fa trasmesso al Governo ed a tutta l'Assemblea.

In conclusione, annuncio anch'io il voto favorevole sulla mozione, di cui sono cofirmatario, presentata dal collega Folena.

Signor Presidente, spero di avere rispettato il suo invito alla sintesi.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, nessuno potrebbe negarlo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, anch'io mi adeguo volentieri alle esigenze di brevità manifestate dall'Assemblea, dovute all'orario ed agli impegni connessi ai nostri lavori.

Vorrei semplicemente dire che apprezziamo la convergenza che si è verificata in quest'aula su temi così vitali per la nostra democrazia e per la qualità della stessa. Apprezziamo anche l'intervento del sottosegretario Ventucci e voteremo ovviamente a favore della mozione Folena ed altri n. 1-00215, molto tempestiva ed opportuna, che reca la firma di molti di noi. Voteremo anche a favore della mozione Antonio Leone ed altri n. 1-00304 che non contiene tutti gli aspetti che abbiamo affrontato nella nostra mozione, ma che tuttavia ci fa ben sperare per la prossima discussione che si svolgerà prima in Commissione giustizia e poi in quest'aula sul

decreto-legge che il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 dicembre e che prevede la conservazione dei dati e delle comunicazioni via Internet per cinque anni, stravolgendo in qualche modo anche l'articolo 132 del precedente codice sulla tutela dei dati personali, approvato con decreto legislativo nel luglio scorso.

Ci auguriamo che questa sensibilità sulle ragioni della sicurezza, da un lato, e sulle ragioni della libertà personale, delle garanzie e del diritto alla riservatezza, dall'altro, ragioni che vanno tenute insieme e temperate con grande equilibrio, possa spingerci a collaborare su un testo il più possibile condiviso e che tuttavia non arretri sul piano dei diritti di democrazia sanciti dall'articolo 15 della Costituzione e dai testi adottati a livello comunitario su questi argomenti. Avevo preparato un intervento più articolato e motivato su tutti gli aspetti sollevati dalle mozioni; tuttavia, per ragioni di sintesi, chiedo l'autorizzazione alla Presidenza alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle considerazioni integrative del testo della mia dichiarazione di voto (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente sulla base dei consueti criteri.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

RENZO LUSETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di svolgere brevemente il mio intervento, dichiarando il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo sia nei confronti della mozione a firma Folena ed altri sia nei riguardi della mozione a firma Antonio Leone ed altri. Ringrazio il Governo per aver accolto preventivamente, con un parere favorevole, il contenuto di queste mozioni. Lo sottolineo perché con l'approvazione e la recente entrata in vigore del testo unico sulla *privacy*, l'Italia ha recepito la direttiva europea che disciplina proprio il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle